

Originale sentenza	€	80,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	109,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 17 ottobre 2023, la Procura presso questa Sezione regionale ha convenuto in giudizio il sig. Nigro Giuseppe, dirigente dell'area V Ambiente del Comune di Campobello di Licata, per chiederne la condanna al pagamento in favore di detto Comune, della somma di euro 6.000,00 (seimila/00 euro), nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, il presente procedimento trae origine dalla ricezione dei provvedimenti disciplinari nn. 5 e 6 del 2017 adottati a carico dei signori Giuseppe Nigro e La Mendola Giuseppe, rispettivamente dirigente dell'area V Ambiente e dipendente con mansioni tecniche presso il settore urbanistica e lavori pubblici del citato Comune, con i quali è stata comminata la sanzione del licenziamento, rispettivamente con preavviso e senza preavviso in conseguenza della condotta concussiva posta in essere dagli stessi dipendenti.

Più in dettaglio, la Procura regionale ha evidenziato che dagli atti acquisiti nell'ambito del procedimento penale presso il Tribunale di Palermo n. 3430/17 RG GIP, è emerso che detti dipendenti sono stati imputati del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 317 c.p. (concussione), perché, *“in concorso tra loro, La Mendola quale esattore e Lo Nigro quale mandante per la riscossione, in qualità di pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di Campobello di Licata, abusando della loro qualità, mediante implicita minaccia consistita nell'intimare a Incorvaia Angelo e Peritore Valerio, entrambi amministratori della OMINA srl, che non avrebbero più lavorato per il Comune di Campobello di Licata per il servizio smaltimento dei rifiuti*

nel caso in cui si fossero rifiutati di pagare la somma di € 3000 li

costringevano promettere la suddetta somma... ”. Nel ricostruire i fatti alla

base del procedimento penale, è stato evidenziato, altresì, che, a seguito della

denuncia presentata dai titolari della OMNIA, veniva predisposto un servizio

di intercettazioni. Dalle intercettazioni è risultato che il sig. La Mendola

facendo riferimento al rapporto intercorrente con il sig. Nigro, esercitava

pressioni al fine di percepire illecite utilità paventando ritardi nei pagamenti

ed esclusione da eventuali futuri incarichi. In previsione dell’incontro per la

consegna dei 3.000 euro, le banconote venivano fotocopiate dagli inquirenti.

A conclusione dell’incontro il sig. La Mendola acquisiva la somma di 3.000

euro e veniva, quindi, arrestato in flagranza di reato in concorso con il sig.

Nigro.

A seguito di tali fatti, il procedimento penale è stato stralciato e i due invitati

sono stati giudicati ciascuno in separato giudizio definito con sentenze

definitive.

Più in dettaglio, il sig. La Mendola è stato condannato ai sensi dell’art. 444

cpp, con sentenza n. 107/18, divenuta irrevocabile il 05/04/2018, che ha

irrogato la pena di anni due e mesi otto di reclusione nonché la pena accessoria

dell’interdizione dai pubblici uffici. Il sig. La Mendola, inoltre, per detti fatti,

come evidenziato dal Requirente, è stato già condannato - con sentenza n.

1018/2021 di questa Sezione giurisdizionale parzialmente riformata, in

appello con sentenza n. 102/A/2022 - a risarcire il danno all’immagine

cagionato al Comune di Campobello di Licata nella misura di euro 3.000,00.

L’odierno convenuto, a sua volta - evidenzia il Requirente - con sentenza

240/2018 del GUP di Agrigento del 28.06.2018, all’esito del giudizio

abbreviato, è stato dichiarato colpevole del reato sopra indicato e condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni cinque, oltre al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite, tra le quali il Comune di Campobello di Licata. La Corte di Appello di Agrigento con sentenza n. 1234/2022, in parziale riforma, ha ridotto la pena inflitta al Nigro ad anni quattro di reclusione e confermato nel resto la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, infine, ha rigettato il ricorso del Nigro e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalle parti civili tra le quali anche il Comune di Campobello di Licata.

La Procura regionale, pertanto, ha osservato come alla incontrovertibile lesione conseguente alla divulgazione all'interno dell'Amministrazione, si sia affiancata la lesione alla immagine conseguente alla circostanza che del sodalizio criminoso, tra i sigg. Nigro e La Mendola e degli sviluppi del procedimento penale a carico degli stessi dipendenti comunali, hanno dato contezza i *mass media* nazionali e locali, con ampia diffusione, come agevolmente constatabile dai numerosi articoli di stampa e dalle notizie agevolmente reperibili sul *web*, di cui è stato prodotto un campione rappresentativo. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, pertanto, la Procura regionale agisce per la lesione dell'immagine del citato Ente locale ad opera del sig. Nigro.

I.1. Così delineato il contesto fattuale e temporale di riferimento, la Procura regionale ha evidenziato come la condotta tenuta dal convenuto sia stata tale da integrare il delitto di concussione, in violazione dell'art. 317 c.p.,

costituendo quindi un delitto contro la Pubblica Amministrazione.

L'antigiuridicità delle condotte, la portata ed il disvalore delle stesse, ai fini della configurazione della sua responsabilità amministrativa e della loro incidenza nella causazione del danno all'immagine, secondo la prospettazione attorea, sarebbero ampiamente desumibili dagli elementi di prova raccolti nel processo penale, versati nelle sentenze di condanna del sig. Nigro.

In riferimento all'elemento soggettivo, tenuto conto dei citati elementi, la condotta del sig. Nigro risulterebbe connotata dal coefficiente psicologico del dolo.

Nella fattispecie concreta risulterebbero, pertanto, integrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito erariale e ricorrerebbero tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa in relazione al danno all'immagine ed al prestigio subito dall'Amministrazione comunale di appartenenza del dipendente infedele, in conseguenza della commissione del delitto di cui all'art. 317 c.p.

I.2. Tanto premesso, la Procura regionale ha provveduto a quantificare il danno all'immagine da addebitare al convenuto, tenuto conto degli indicatori di lesività (criteri oggettivo, soggettivo e sociale) individuabili nella fattispecie concreta, in euro 6.000,00.

Con riferimento a detti criteri, il requirente ha ritenuto di porre in rilievo:

- la gravità in astratto della fattispecie accertata in sede penale e, in concreto, delle condotte, espressione di una spregiudicata strumentalizzazione illecita della funzione pubblica rivestita asservita al sodalizio criminoso;
- la violazione dell'affidamento riposto dai cittadini nei compiti svolti dall'amministrazione comunale con conseguente discredito della stessa;

- la diffusione mediatica della condotta illecita, con conseguente effetto moltiplicatore della sua lesività sul bene protetto ossia l'immagine ed il prestigio della P.A.;

- il rango di immedesimazione organica, desumibile dalla funzione rivestita dall'odierno convenuto che, invece, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di garante del corretto agire della Pubblica Amministrazione che esige un comportamento ancor più improntato ai criteri di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.).

Il *modus operandi* e la disinvoltura con cui strumentalizzando le funzioni conferite ha violato norme di legge, costituirebbero, piuttosto, la negazione di tale ruolo comportando la diffusione di un modello di cura di interessi pubblici in totale collisione con i valori fondamentali che ispirano il nostro ordinamento giuridico.

Ad avviso del Requirente, la condotta del sig. Nigro avrebbe, quindi, offuscato l'identità della pubblica amministrazione che, in tal modo, finirebbe con l'essere concepita dalla comunità come un sistema diretto a conseguire interessi meramente privati, secondo logiche del tutto estranee rispetto ai fini pubblici da perseguire.

In ordine alla quantificazione del danno, l'Ufficio requirente, nel richiamare diverse pronunce, ha evidenziato, altresì, che il comma 1 *sexies* dell'art.1 della legge n. 20 del 1994 introdotto, dall'articolo 1, comma 62, della legge 190/2012 applicabile nella fattispecie, ha introdotto, attraverso una presunzione *iuris tantum* un criterio di calcolo meramente orientativo e che, quindi, si può anche prescindere dall'ammontare così calcolato in aumento o in diminuzione.

A tale ultimo riguardo, pur tenendo conto della precedente statuizione di condanna al sig. La Mendola di cui alla sentenza 102/A/2022, è stato ritenuto che, per la qualità rivestita dal sig. Nigro all'interno dell'amministrazione comunale, nella quale era il responsabile del servizio V Area Ambiente, preposto a interloquire con le aziende assegnatarie di appalti e incidente in un settore particolarmente rilevante per la collettività, il danno cagionato sia di particolare gravità.

I.3. Per i fatti sopra esposti, rilevati gli elementi costitutivi del danno all'immagine, la Procura Regionale, con invito a dedurre datato 11 luglio 2023, ha contestato al sig. Nigro la responsabilità per il danno come sopra determinato.

Il difensore del sig. Nigro ha depositato le deduzioni difensive in data 30.8.2023.

Le osservazioni addotte non sono state, tuttavia, ritenute idonee a superare le contestazioni mosse e, pertanto, la Procura regionale ha citato in giudizio il sig. Nigro con atto del 17 ottobre 2023.

II. Il 15 novembre 2023, la difesa del sig. Nigro si è costituita in giudizio depositando la propria comparsa di costituzione con la quale, ribadendo in parte quanto prospettato in sede preprocessuale, ha svolto le proprie difese.

Nel ripercorrere i fatti, parte convenuta ha lamentato che parte attrice avrebbe mosso delle contestazioni omettendo però di allegare, anche solo genericamente, quali sarebbero gli articoli di stampa, i servizi giornalistici o l'altro materiale diffuso a mezzo stampa dal quale deriverebbe la "perdita di reputazione e prestigio" dell'Ente interessato. Tanto priverebbe il sig. Nigro del diritto di difesa in ordine alle contestazioni che gli vengono rivolte.

Ricostruita l'evoluzione della giurisprudenza in materia di danno all'immagine e richiamata la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 1/2011/QM, la difesa del sig. Nigro ritiene che le contestazioni mosse dalla Procura regionale siano gravemente deficitarie in ordine alla prova dell'esistenza del danno del quale se ne chiede il ristoro e circa l'entità dello stesso.

Sempre secondo la prospettazione difensiva la materia andrebbe ricondotta, quand'anche ricadente entro l'alveo di cui all'art. 2059 c.c., entro la categoria della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 e ss. c.c., con la conseguenza che in ordine alla richiesta risarcitoria spetterebbe al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore. Inoltre, il danno alla reputazione e all'immagine, per pacifica giurisprudenza costituirebbe un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento.

In definitiva, della prova dell'esistenza di tale danno non si rinverrebbe traccia nell'atto introduttivo del giudizio *de quo*. A tanto, dovrebbe aggiungersi che l'art. 5 della l. 19/94 nulla dispone circa il diritto di accesso alla documentazione acquisita dal P.M. contabile durante la fase istruttoria depositata presso la segreteria della Procura Regionale. La negazione di tale diritto di accesso – ha evidenziato il difensore - non potrebbe che tradursi, essenzialmente, in un pregiudizio per il convenuto, non rendendo attuale e concreta la possibilità di dedurre e addurre eventuale documentazione a discolpa. Tale considerazione, peraltro, risulterebbe già espressa in fase preprocessuale e non potrebbe ritenersi superata dalla considerazione della Procura secondo la quale è prassi poter accedere al fascicolo della stessa.

Tanto premesso parte convenuta ha chiesto di rigettare la domanda della

Procura in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere il sig. Nigro Giuseppe da tutti gli addebiti di responsabilità di cui sopra; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Da ultimo, con nota del 14 marzo 2024, la Procura regionale ha depositato la sentenza n. 627 del 9 maggio 2023 con la quale la IV Sez. della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'odierno convenuto in sede penale, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese legali delle parti civili ivi compreso il Comune di Campobello di Licata.

III. Nel corso della pubblica udienza del 20 marzo 2024, il Pubblico Ministero, nel riportarsi agli atti, ha evidenziato come in sede di invito a dedurre la parte sia stata resa edotta della facoltà di accedere al fascicolo istruttorio e che lo stesso non abbia inteso esercitare tale facoltà. L'avv. Dell'Utri si è riportato agli atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto - all'epoca dei fatti dirigente dell'area V Ambiente del Comune di Campobello di Licata - per il danno all'immagine di detto Comune, ricondotto dalla Procura regionale all'avvenuta consumazione da parte dello stesso convenuto del reato di concussione (art. 317 c.p.) in concorso (art. 110 c.p.) con un dipendente con mansioni tecniche (il sig. La Mendola).

2. In via del tutto preliminare, deve essere presa in esame l'eccezione di violazione dell'art. 67 c.g.c.

Benché non espressamente formulata in tali termini dalla difesa dell'odierno convenuto, quest'ultima ha lamentato una lesione al proprio diritto di difesa per ragioni connesse alla documentazione acquisita dal P.M. contabile durante la fase istruttoria depositata presso la segreteria della Procura Regionale. La stessa si appalesa manifestamente infondata.

In primo luogo, deve rilevarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte convenuta, l'accesso al fascicolo della Procura attrice non costituisce il frutto di una "prassi" in quanto il diritto di accedere allo stesso nel corso della fase c.d. preprocessuale è espressamente contemplato dall'art. 67, comma 1 c.g.c., in forza del quale: *"Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti"*.

Ebbene, nel caso in esame, con invito a dedurre notificato al sig. Nigro in data 11 luglio 2023 a mezzo PEC, la Procura regionale, dopo aver ripercorso i fatti e richiamate le disposizioni ritenute violate, ha invitato lo stesso convenuto a fornire le proprie deduzioni entro il termine di 45 giorni dalla notifica di detto invito. Con lo stesso atto, inoltre, il sig. Nigro è stato informato, tra l'altro, delle facoltà di *nominare un difensore [...], visionare il fascicolo ed estrarne copia anche con le modalità telematiche previste dal decreto del Presidente*

della Corte dei conti n. 126 del 24 maggio 2022 e ss. mm.ii. e dalla disciplina e dalle disposizioni tecnico operative ivi richiamate, collegandosi al sito <https://servizionline.corteconti.it/> [...].

Pertanto, se il sig. Nigro non ha esercitato il proprio diritto di accesso al fascicolo della Procura regionale, tanto non può essere ricondotto ad una lesione del diritto alla difesa subita del convenuto quanto, piuttosto, come evidenziato dal Pubblico ministero in udienza, al mancato pieno esercizio delle facoltà difensive legislativamente assegnate al sig. Nigro da parte dello stesso.

3. Effettuate, tali necessarie precisazioni di carattere preliminare, può passarsi all'esame del merito del giudizio.

L'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 stabilisce che *“le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”*.

Sebbene l'evoluzione normativa ed interpretativa sul danno all'immagine della Pubblica Amministrazione abbia determinato l'insorgere di dubbi interpretativi, risulta comunque del tutto incontrovertibile quantomeno nei casi - come quello in esame - in cui la lesione tragga origine da delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A., previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

Nel caso in esame, infatti, con la decisione della Corte di Appello di Palermo n. 1234/2022 il sig. Nigro è stato condannato per il reato di concussione ad

anni quattro di reclusione. Tale decisione, peraltro, è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione n. 627 del 9 maggio 2023 con la quale la è stato respinto il ricorso dell'odierno convenuto.

Ciò premesso, il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativo contabile del convenuto per il danno recato all'immagine del Comune di Campobello di Licata.

Nel caso di specie, invero, in assenza di prove contrarie che vadano oltre la mera prospettazione o affermazione labiale, la condotta causativa della lesione del bene immagine risulta ampiamente provata attraverso il materiale probatorio acquisito nell'ambito del procedimento penale nonché dal consistente numero di articoli di stampa comparsi su testate di rilievo nazionale e locale in più periodi.

La notizia della condotta infedele dell'odierno convenuto è stata, infatti, più volte ripresa sia in occasione della condanna del sig. La Mendola (gennaio 2018) che in quella dell'odierno convenuto (giugno 2018) oltretutto al momento dell'arresto di entrambi (settembre 2017) ed alla costituzione di parte civile del Comune unitamente ad un'associazione antirackett (marzo/aprile 2018).

4. Con riferimento al merito della vicenda, il Collegio ritiene quindi che la domanda attorea meriti accoglimento ricorrendo, rispetto ad essa, tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

Più in particolare, è pacifica la ricorrenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata e risultano provate le condotte che denotano, invero, un palese disprezzo dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e legalità, che informano lo *status* di pubblico dipendente ed il cui

rigoroso rispetto è lecito attendersi, specie in considerazione della gravità del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p.

Come già evidenziato, i numerosi articoli di stampa comparsi sulle principali testate giornalistiche siciliane anche di rilievo nazionale testimoniano, altresì, che in conseguenza della condotta illecita serbata dal proprio dipendente, sono derivati, al contempo, sia un grave nocumento del prestigio, dell'immagine e della personalità pubblica della Comune, sia una lesione al bene giuridico costituito dal buon andamento della pubblica amministrazione, oggetto di tutela costituzionale. Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in violazione dell'art. 97 Cost. (in dispregio delle funzioni e responsabilità degli agenti pubblici) si traduce, infatti, *“in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata”* (Corte Conti, Sez. riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).

È, pertanto, evidente la sussistenza del danno all'immagine derivante dal profondo *vulnus* che l'Amministrazione d'appartenenza ha dovuto subire al proprio decoro ed alla propria credibilità, sia esterna che interna (di fronte, cioè, alla comunità amministrata ed agli altri dipendenti), quale conseguenza delle predette condotte. La divulgazione dei fatti criminosi e la particolare eco avuta dagli stessi risultano certamente idonee a determinare seri danni alla credibilità ed al prestigio dell'Amministrazione comunale di Campobello di Licata.

5. Attesa la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione del danno all'immagine della P.A., il Collegio deve ora procedere alla

quantificazione dello stesso.

Al riguardo, occorre, in primo luogo, evidenziare che l'articolo 1, comma 1-

sexies della legge n. 20 del 1994, aggiunto dall'articolo 1, comma 62 della

legge n. 190 del 2012 dispone che *“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del*

danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla

commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato

con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al

doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità

illecitamente percepita dal dipendente”. Il contenuto di detta disposizione

stabilisce, tuttavia, una presunzione *iuris tantum* che *“non ha l'effetto di*

vincolare il Giudice contabile alla determinazione automatica del danno sulla

base del criterio della misura doppia dell'illecita dazione di denaro o di altra

utilità, lasciando allo stesso la possibilità di valutare, sulla base delle prove

fornite da parte attrice, nel complesso, tutti i fatti che hanno causato la lesione

al prestigio dell'amministrazione di appartenenza, in modo tale da

addivenire, con adeguata motivazione, alla quantificazione dell'importo del

danno con un criterio diverso da quello indicato, in termini di presunzione

relativa, dalla sopra menzionata disposizione di legge” (Corte dei conti, Sez.

App. Sicilia, Sent n. 102 del 28/07/2017 e n. 2 del 4 gennaio 2024).

Pertanto, al fine precipuo di evitare soluzioni arbitrarie, occorre anzitutto

considerare che il sig. La Mendola è stato già condannato con sentenza della

locale Sezione d'Appello al pagamento della somma di € 3.000,00 in

applicazione del criterio del c.d. “raddoppio tangenziale” ossia in misura pari

al doppio della metà della somma indebitamente percepita.

Attenendosi a criteri prettamente ragionieristici anche l'odierno convenuto

andrebbe condannato al pagamento del medesimo importo.

Tuttavia, il Collegio ritiene che tale soluzione determinerebbe una concreta lesione al principio di eguaglianza sostanziale.

La condotta del sig. Nigro possiede, infatti, connotati di gravità maggiori rispetto a quelli del sig. La Mendola anche in ordine al danno prodotto. Deve rilevarsi, infatti, che l'odierno convenuto rivestiva la posizione di dirigente dell'area V Ambiente del Comune di Campobello di Licata e non quella di mero dipendente con mansioni tecniche come nel caso del sig. La Mendola. Il Collegio considera, al riguardo, che l'asservimento delle funzioni pubbliche al tornaconto personale da parte di un dirigente costituisce ancor più una condotta che si allontana in maniera macroscopica rispetto ai comportamenti che ci sarebbe dovuti attendere dallo stesso.

Il sig. Nigro rivestiva, inoltre, come emerge dagli atti, il ruolo di vero fulcro della condotta illecita rispetto al ruolo di sostanziale tramite svolto dal sig. La Mendola.

Da ultimo, deve osservarsi che il diverso disvalore sociale rinvenuto nelle condotte dei sigg.ri La Mendola e Nigro si è tradotto anche in una diversa condanna, ancorché evidentemente connessa alle diverse scelte processuali in sede penale.

Il sig. La Mendola è stato, infatti, condannato ad anni due e mesi otto di reclusione mentre il sig. Nigro è stato condannato ad anni quattro di reclusione.

Tali elementi di differenziazione tra i ruoli e le condotte inducono a ritenere equa, per ragioni di eguaglianza sostanziale, la richiesta di condanna formulata da parte attrice.

Tenuto conto degli elementi su indicati e sulla base delle conseguenti considerazioni, il Collegio ritiene, pertanto, di confermare la congruità del danno così come quantificato da parte attrice.

Tanto premesso, deve essere disposta la condanna di Nigro Giuseppe al pagamento della somma di euro 6.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea e per l'effetto:

Condanna il Sig. NIGRO Giuseppe, come identificato in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di Campobello di Licata della somma di euro 6.000,00, (seimila/00 centesimi) a titolo di risarcimento del danno inferto all'immagine della citata Amministrazione con le condotte illecite, come sopra meglio specificate.

La predetta somma sarà gravata di interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 117,96 (centodiciassette/96centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

L'estensore

La Presidente

Salvatore Grasso

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

